

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1320-A

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PELELLA)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica del secondo comma dell'articolo 26 della legge 20
maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali

d'iniziativa del senatore SMURAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge n. 1320 d'iniziativa del senatore Smuraglia e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in questione attiene alla modifica del secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nota come statuto dei lavoratori. Tale comma disciplina la materia delle ritenute sindacali.

Disciplinare in modo nuovo tale materia modificando tale comma è stato reso necessario dall'essere lo stesso oggetto di *referendum*.

Una valutazione del provvedimento non può prescindere dal considerare le motivazioni addotte dalla Corte costituzionale nel dichiarare ammissibile il *referendum* sull'articolo 26 della legge n. 300 del 1970 (sentenza n. 13 dell'11 gennaio 1995). La rispondenza del provvedimento in questione a tali motivazioni, qualora lo stesso ricevesse il positivo voto dell'Assemblea dei Senatori, come si auspica, farebbe ragionevolmente presumere essere state affrontate e risolte per via legislativa le ragioni del *referendum* e quindi del suo svolgimento.

Vale la pena di ricordare che la Corte costituzionale dichiarò ammissibile il *referendum* proposto sulla materia ritenendo, tra l'altro, che scopo dello stesso fosse quello di «restituire la materia alla autonomia negoziale, privata, individuale e collettiva», nonché quello della «eliminazione della base legale del diritto sindacale alla ritenuta e del conseguente obbligo intermediativo esercitato dal datore di lavoro».

Va altresì considerato il fatto che, da alcune parti, si era rilevato che il vigente sistema della trattenuta sindacale, così come disciplinato dall'articolo 26 della legge n. 300 del 1970, conteneva i seguenti limiti: perpetuazione del prelievo salariale, una volta espressa la volontà adesiva del lavoratore alla propria organizzazione sindacale; mancanza di criteri di verifica periodica di detta volontà adesiva; scarsa possibilità di

recedere dalla adesione data, al venir meno delle ragioni che l'avevano motivata.

Si trattava quindi anche di considerazioni e rilievi di carattere democratico.

Di qui la necessità di disciplinare in modo nuovo la materia, collocandola nei termini di libera scelta di ciascun lavoratore, di genuina ed autonoma manifestazione di volontà di adesione, periodicamente verificabile ed in ogni momento revocabile.

Il dibattito ampio ed appassionato che si è svolto, sul tema, in Commissione ha portato all'approvazione di un testo che, indubbiamente, tutto ciò recepisce e regola.

Si è ritenuto opportuno, rispetto al testo originario del disegno di legge, limitare l'intervento del legislatore ad alcuni criteri di fondo, lasciando all'autonomia collettiva il compito di determinare le concrete modalità.

Si è altresì ritenuto opportuno, per restare più aderenti alle motivazioni della Corte costituzionale, ricorrere alla figura civilistica della cessione di credito, il che non dovrebbe porre, nè sul piano giuridico, nè su quello politico, alcun problema (articolo 1).

Vale la pena di sottolineare che il carattere di libera, autonoma e volontaria scelta del lavoratore in materia di trattenute sindacali viene limpidamente affermato nell'articolo 1, laddove si parla di «facoltà» di cedere del lavoratore e non «di diritto» delle associazioni sindacali, così come recita il comma due dell'articolo 26 della legge n. 300 del 1970. Il riferimento ai contratti collettivi di lavoro come sede di definizione delle modalità attraverso cui manifestare la suddetta «facoltà», ha reso necessario prevedere norme transitorie che consentano la immediata attuazione dei principi di cui al presente disegno di legge, nei casi di man-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

canza dei contratti collettivi in alcuni settori o in assenza, negli stessi, di modalità attuative dei principi suddetti. L'affidamento al Ministro del lavoro del compito di dettare tali modalità, ha natura e carattere meramente transitori, destinato com'è a cedere il passo all'autonoma espressione della contrattazione collettiva. Anche in questo caso, dunque, nessuna invasione di campo, ma garanzia di piena funzionalità del si-

stema e di assenza di «vuoti» applicativi (articolo 2).

Nel ribadire il convincimento che il testo proposto dalla Commissione, e da essa approvato all'unanimità, risponda pienamente alle esigenze da più parti manifestate, se ne raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PELELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: BRICCARELLO)

23 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SMURAGLIA

Modifica del secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali

Art. 1.

(Principi generali)

1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 330, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori dichiarano di voler versare a loro favore, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro che garantiscano la segretezza del versamento. La delega da parte dei lavoratori è sempre revocabile, con effetto dall'inizio del mese successivo a quello della manifestazione di volontà di recesso. In ogni caso, la delega deve essere rinnovata espressamente entro l'anno in cui si compie il triennio dalla manifestazione di volontà adesiva. In caso di mancanza di espressa dichiarazione di rinnovo entro tale termine, la precedente delega si intende revocata».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica del secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali

Art. 1.

(Principi generali)

1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dai seguenti:

«I dipendenti pubblici e privati hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statuari, una quota mensile della retribuzione e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuarsi a cura del datore di lavoro.

La facoltà di cui al secondo comma è esercitata con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro che garantiscono la segretezza del versamento.

La cessione è revocabile in qualsiasi momento.

I contratti collettivi stabiliscono le modalità con le quali i lavoratori confermano periodicamente la cessione in favore delle rispettive associazioni sindacali».

Art. 2.

1. Nella prima fase di applicazione della presente legge, trascorsi sei mesi

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalla data dell'entrata in vigore della stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con apposito decreto, da emanarsi nei successivi 90 giorni, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, determina le modalità di attuazione dei principi enunciati nell'articolo 1, tenendo conto, ove possibile, della disciplina contrattuale prevalente in materia.

2. Il decreto ministeriale si applica esclusivamente nei casi in cui manchi il contratto collettivo, oppure, ove esista, non precisi le modalità attuative delle regole attinenti alla segretezza, alla immediata revocabilità della cessione, alla periodicità di verifica della stessa.

3. Gli effetti del decreto cessano non appena vengono meno, anche per singoli settori o categorie, le condizioni richieste per la sua emanazione.

